



IMA Bonvesin

ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE delle Salesiane di Don Bosco

Via Bonvesin de la Riva 12-20129 MILANO

Tel. 02 7015121 - Fax 02 70151255

segreteria@scuolabonvesin.it - www.scuolabonvesin.it

Allegato n. 1 al Verbale del Collegio Docenti Straordinario del 30 ottobre 2020

**CRITERI GENERALI DEL PROCESSO VALUTATIVO
PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO**

La scuola salesiana "Maria Ausiliatrice" di Milano, gestita dalle Figlie di Maria Ausiliatrice, mira a suscitare la passione per la conoscenza, ma vuole che si tratti di conoscenza che giunge al cuore e sappia dilatarlo, renderlo più sensibile, sincero, puro per formare giovani capaci di rendersi autonomi e responsabili nel riconoscere ed assumere il loro progetto di vita e impegnarsi nel tessuto sociale.

Non ogni verità che viene acquisita possiede lo stesso valore. Dall'insieme dei risultati raggiunti, tuttavia, viene confermata la capacità che l'essere umano ha di pervenire, in linea di massima, alla verità. Può essere utile, ora, fare un rapido cenno a queste diverse forme di verità. Le più numerose sono quelle che poggiano su evidenze immediate o trovano conferma per via di esperimento. È questo l'ordine di verità proprio della vita quotidiana e della ricerca scientifica. A un altro livello si trovano le verità di carattere filosofico, a cui l'uomo giunge mediante la capacità speculativa del suo intelletto. Infine, vi sono le verità religiose, che in qualche misura affondano le loro radici anche nella filosofia. Esse sono contenute nelle risposte che le varie religioni nelle loro tradizioni offrono alle domande ultime.

(GIOVANNI PAOLO II, *Fides et ratio*, 29-30).

Indice

- A. Premessa
- B. Principi ispiratori
- C. Criteri di valutazione
- D. Elementi di valutazione
- E. Attività di recupero e potenziamento
- F. Criteri e procedure durante lo scrutinio finale
- G. Criteri per la valutazione del comportamento
- H. Criteri per l'attribuzione del Credito Scolastico e Formativo

A. Premessa

Il presente documento intende coniugare linee ispiratrici del carisma salesiano, fondamenti dottrinali della tradizione cattolica e provvedimenti normativi emanati dal Ministero dell'Istruzione. Il Collegio Docenti avrà cura di verificare la coerenza di questo testo con le eventuali norme che dal Ministero verranno successivamente emanate.

B. Principi ispiratori

1. La valutazione afferisce a un giudizio e in quanto tale si pone al cuore di una relazione che accompagna un processo formativo finalizzato alla crescita integrale dell'alunno. Strumento essenziale dell'attività formativa, il dispositivo valutativo, che educa alla ricerca rigorosa della verità e alla presa di coscienza del limite, da una parte favorisce il riconoscimento e l'emergere delle potenzialità dell'alunno e dall'altra esercita un'efficace opera di prevenzione nei riguardi della competizione individualistica che spesso si riscontra in alcuni momenti quale espressione del mondo sociale.

2. In quanto la valutazione si esplica nel cuore di un processo di crescita graduale, non si limita a una misurazione oggettiva, ma è indissolubilmente legata al processo di maturazione personale dell'alunno e tiene conto dell'esito dei diversi interventi didattici ed educativi guidati dal Progetto Educativo d'Istituto e dalle strategie condivise in sede di Collegio Docenti e di Consiglio di classe. Il processo valutativo, pertanto, nelle forme e nei tempi stabiliti, accompagna l'alunno nel corso dell'intero iter formativo.



IMA Bonvesin

ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE delle Salesiane di Don Bosco

Via Bonvesin de la Riva 12-20129 MILANO

Tel. 02 7015121 - Fax 02 70151255

segreteria@scuolabonvesin.it - www.scuolabonvesin.it

3. Lo stile pedagogico testimoniato nell'esperienza carismatica salesiana vincola all'esercizio della corresponsabilità e porta a considerare l'acquisizione del sapere non come affermazione di sé, ma come possibilità di incontro, di condivisione e di collaborazione nella progettualità.

4. La scuola "Maria Ausiliatrice" punta a che ogni allievo impari a riconoscere, nella quotidianità della sua esperienza formativa, i segni del limite, dei doni, della possibilità di riprendere il cammino. Dentro tale orizzonte il Collegio Docenti, nelle sue articolazioni, pensa e attua tutte le strategie didattiche, comprese quelle inerenti il dispositivo valutativo. In questa prospettiva educa l'alunno a interpretare gli eventuali fallimenti e insuccessi scolastici come opportunità di crescita personale, all'insegna della speranza e dell'ottimismo.

C. Criteri di valutazione

5. L'insegnante distingue tra valutazione formativa-intermedia e valutazione complessiva periodica e finale (cfr. DPR 122 del 2009 art 1 comma 4)

La **valutazione formativa** tende a misurare in itinere i livelli di apprendimento dei singoli allievi mediante accertamenti che quantificano i risultati attesi, cioè le conoscenze, abilità e competenze misurate per mezzo di verifiche periodiche di vario tipo: scritte, orali, grafiche, pratiche, compiti in situazione. Le verifiche, che sono frequenti e diversificate, costituiscono fonte di osservazione sul percorso di apprendimento e sul livello acquisito di conoscenze e abilità. La valutazione formativa tiene conto dei requisiti di partenza degli allievi, ossia dei livelli verificati in ingresso; ha carattere di continuità, mira a controllare e regolare il processo didattico formativo verificandone la validità e l'adequatezza, in vista di eventuali aggiustamenti degli obiettivi programmati e/o della metodologia seguita, per adattare la propria azione didattica al cammino della classe e dei singoli allievi; consente di impostare le attività di recupero e di rinforzo per le *situazioni deboli*, ma anche attività di potenziamento per le *eccellenze*. *"Va, comunque, sottolineato che la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente e che le istituzioni scolastiche potranno individuare e adottare, nella loro autonomia e nell'ambito delle prove previste per ciascun insegnamento (scritte, orali, pratiche e grafiche), modalità e forme di verifica che ritengano funzionali all'accertamento dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, di cui ai Regolamenti di riordino è al DM 139/2007 relativo all'obbligo di istruzione. Ciò significa che anche nel caso di insegnamenti ad una prova, il voto potrà essere espressione di una sintesi valutativa frutto di diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, multimediali, laboratoriali, orali, documentali, ecc. Infatti, come già indicato sulla citata circolare del 9 novembre 2010, le verifiche possono prevedere, a solo titolo di esempio, e in relazione alle tipologie individuate dalle istituzioni scolastiche, modalità scritte anche nel caso di insegnamento a sola prova orale. Appare opportuno aggiungere che, in ogni caso, un'ampia varietà di forme di verifica concorre a valorizzare pienamente i diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini degli studenti"* (Circolare Ministeriali n.94 18 ottobre 2011 - Prot 6828).

6. La **valutazione complessiva** si considera invece come dispositivo più ampio della misurazione in itinere, come bilancio consuntivo del processo di apprendimento in tutta la sua ricchezza e complessità. Si riferisce a una globalità di informazioni che integrano le misurazioni delle conoscenze e competenze rilevate in itinere. Tiene conto degli aspetti della personalità dell'allievo e dei fattori implicati nel processo formativo, tra i quali: livello di partenza, conoscenza dei contenuti culturali e applicazione delle conoscenze acquisite, stile e ritmi personali di apprendimento, progressi nella acquisizione di adeguato metodo di studio e capacità critica, impegno di studio, motivazione, partecipazione all'attività didattica, risposta agli interventi di recupero e sostegno didattico, assiduità nella frequenza, eventuali rilevanti condizionamenti; tutto ciò è sempre in vista del profilo in uscita del corso di studi.

7. Ai sensi della legislazione vigente, ed in particolare al DPR 122/2009 che qui si intende richiamato, la **valutazione in itinere** delle singole discipline del curricolo formativo è affidata al docente titolare della disciplina, che la condivide con il Consiglio di classe, e si ispira agli obiettivi formativi stabiliti dagli ordinamenti vigenti.

Nell'esercizio valutativo l'insegnante titolare della disciplina fa riferimento alla griglia condivisa in Collegio docenti (cfr. n. 18)-

8. L'atto deliberativo della **valutazione** in sede di scrutinio è **sempre collegiale** e non solo del singolo docente. La proposta di voto di profitto da parte del docente, espressione sintetica di tutti gli elementi di

valutazione da esso raccolti nel periodo di riferimento, si rapporta al profilo complessivo dello studente alla luce delle valutazioni raccolte dall'intero Consiglio di classe.

9. I percorsi di valutazione seguono una scansione articolata, in **due periodi**: da settembre a dicembre e da gennaio a giugno. Tale scelta trova giustificazione nell'ambito del recupero delle lacune, favorendo per quanto possibile una tempistica più distesa per le attività connesse al potenziamento o al recupero.

10. La **proposta di voto complessivo** presentato in sede di scrutinio tiene conto di tutti gli elementi sopra citati (cfr n. 6), quindi gli studenti e le loro famiglie vanno educati nel comprendere la distinzione fra punteggio di valutazione oggettiva (ad esempio gli esiti di un test scritto) e voto di profitto, che invece tiene conto di tutti gli elementi sopra indicati, così come dei livelli di competenza disciplinare e di cittadinanza.

11. Ai sensi della normativa vigente l'attribuzione di un voto di profitto complessivo deve essere supportata da **congrui elementi di valutazione** sintetizzabili come segue: almeno 2 valutazioni per disciplina per il primo periodo e 3 per il secondo.

12. Nelle discipline che prevedono la valutazione orale gli insegnanti, accanto alle diverse tipologie di prove scritte, verificano i livelli di apprendimento anche con il **colloquio**, in quanto tale modalità di accertamento consente di rilevare profili di apprendimento che non emergono compiutamente dalle prestazioni mediante elaborazione scritta. In particolar modo, e con specifica attenzione nel corso del triennio, sia dato rilievo alle interrogazioni orali, anche al fine di predisporre gli alunni a gestire con competenza, proprietà di linguaggio e capacità dialettica il colloquio dell'esame conclusivo degli studi. Si raccomanda in conseguenza di proporre esercitazioni scritte per le discipline che possono prevedere lo scritto all'esame di Stato.

Per tutte le discipline si prevede un'unica valutazione senza alcuna distinzione tra scritto, orale o pratico, ferma restando la necessità di variare il più possibile le tipologie di verifica per preparare gli alunni a prove differenti e per venire incontro ai diversi stili di apprendimento.

13. Il **non classificato in sede di scrutinio** è riservato a casi eccezionali e documentabili, come ad esempio le assenze che non permettono di raggiungere un congruo numero di valutazioni.

14. Come stabilito dal Regolamento di Istituto dei Docenti le prove di **verifica scritte**, per le materie che prevedono lo scritto, **devono essere corrette e consegnate agli alunni entro 15 giorni**. Tali prove non verranno consegnate a casa in originale, ma gli alunni possono farne copia. Le stesse, depositate presso la segreteria, sono a disposizione degli studenti e delle famiglie che le volessero esaminare. **(da ritenersi sospeso in caso di Dad)**

15. La puntualità degli allievi nella consegna dei **lavori assegnati** è elemento importante di valutazione. Il ritardo nelle consegne e il lavoro didattico personale non eseguito hanno un peso negativo sulla valutazione complessiva del comportamento e del profitto in ciascuna disciplina.

16. Alle verifiche scritte e ai colloqui viene assegnata una **valutazione declinata in decimi**, compresa in una scala da 2/10 a 10/10, in conformità alla scala docimologica sotto riportata ed evitando la compressione della gamma delle possibilità. Nelle valutazioni in itinere i docenti utilizzano tutta la banda della scala docimologica approvata. In sede di scrutinio intermedio e finale l'utilizzo di valutazioni inferiori ai 4/10 sarà evitato per non creare ricadute negative sugli studenti.

In caso di DAD al voto in decimi si aggiunge un'annotazione che chiarisca le motivazioni della valutazione e offra delle indicazioni di miglioramento, soprattutto per le valutazioni insufficienti.

17. **L'insegnamento della religione cattolica** permette agli alunni di affrontare le questioni inerenti il senso della vita e il valore della persona, alla luce della Bibbia e della tradizione cristiana. La dimensione religiosa è intrinseca al fatto culturale, concorre alla formazione globale della persona e permette di trasformare la conoscenza in sapienza di vita. Alla luce dell'economia educativa, culturale e formativa dell'IRC, tale disciplina ha un posto di rilievo nel PTOF e viene valutata secondo i criteri indicati dalla CEI.

18. Per un utilizzo omogeneo di indicatori comuni per aree disciplinari si adotta la seguente tavola docimologica. Essa verte sui termini conoscenza, abilità e competenza.

Conoscenza: indica il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.

Abilità: indica le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).

Competenza: indica la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia.

D. Elementi di valutazione

In base alla griglia sotto riportata ogni Dipartimento disciplinare di indirizzo declina le proprie griglie di valutazione

VOTO	CONOSCENZE	ABILITÀ	COMPETENZE
10 Eccellente	Conoscenze complete, sicure, organiche e approfondite dei contenuti, del lessico e dei metodi delle varie discipline.	Capacità di problematizzare le conoscenze, condurre ricerche autonome, usare procedure logiche e strategie argomentative. Uso efficace e creativo dei diversi linguaggi.	Originalità e creatività nell'individuazione di strategie risolutive di problemi e nella riflessione critica sulle diverse forme del sapere.
9 Ottimo	Conoscenze complete e approfondite dei contenuti, del lessico specifico e dei metodi delle varie discipline.	Capacità di cogliere lo spessore teorico delle tematiche affrontate, di sintetizzare e rielaborare personalmente i contenuti. Espressione rigorosa ed efficace.	Capacità di valutare criticamente, sulla base della propria esperienza e cultura, i contenuti e individuare le procedure più adeguate alle varie situazioni.
8 Buono	Conoscenze pressoché complete e approfondite, uso del lessico specifico e dei metodi delle varie discipline.	Capacità di applicare autonomamente le conoscenze in ambiti diversi. Espressione chiara ed appropriata.	Capacità di cogliere relazioni anche in ambito interdisciplinare e di risolvere problemi nuovi.
7 Discreto	Conoscenze ampie ma non approfondite dei contenuti disciplinari e del lessico specifico.	Capacità di analizzare le conoscenze, sostenere e motivare opinioni. Espressione corretta ed appropriata.	Capacità di cogliere relazioni in ambito disciplinare e collegare contenuti e situazioni reali, non troppo complesse.
6 Sufficiente	Conoscenze essenziali, talora mnemoniche, dei contenuti fondamentali e del lessico specifico delle discipline.	Capacità di comprendere testi, analizzare problemi e orientarsi nell'applicazione di procedure studiate.	Capacità di orientarsi nell'analisi di informazioni e situazioni reali semplici, a volte con la necessità di una guida.
5 Insufficiente	Conoscenze superficiali e frammentarie dei contenuti, anche fondamentali, delle discipline.	Capacità parziale di comprendere testi e analizzare problemi. Espressione non sempre corretta e comprensibile.	Difficoltà nell'applicare le conoscenze in situazioni e ambiti non noti.
4 Gravemente insufficiente	Conoscenze gravemente lacunose dei contenuti fondamentali delle discipline.	Gravi difficoltà nel comprendere testi, analizzare problemi ed esprimersi in modo corretto e comprensibile.	Nessuna capacità di applicare conoscenze in ambiti e situazioni note.
3 Totalmente insufficiente	Assenza delle più elementari conoscenze disciplinari.	Capacità di comprensione, analisi ed espressione del tutto inadeguate.	Nessuna capacità di applicare le conoscenze.
2 Preparazione nulla	Rifiuto di sottoporsi a verifica orale o verifica lasciata in bianco.		

19. Per quanto riguarda il risultato della **classe seconda** si adotta il **certificato** offerto dal Ministero per la conclusione dell'obbligo scolastico, secondo il decreto 22 agosto 2007, n.139.

20. Le singole prove su conoscenze e abilità potranno essere valutate dal docente attraverso una misurazione che può variare tra un indicatore e il suo successivo della tavola, come conseguenza di una più calibrata definizione dei livelli conseguiti.

E. Le attività di recupero e potenziamento

21. Le iniziative didattiche si articolano in:

- **attività di sostegno**: sono finalizzate a prevenire le lacune e l'insuccesso scolastico e mirano al raggiungimento degli obiettivi minimi, ovvero alla padronanza delle competenze metodologiche trasversali e dei nuclei essenziali propri delle singole discipline; a tale scopo la scuola istituisce anche attività di **sportello didattico** proposti in modalità on-line. Gli allievi in difficoltà saranno invitati a partecipare;
- interventi di **recupero** di insufficienze e di debiti formativi: a tale scopo la scuola, al termine dei periodi valutativi, organizza corsi di recupero per le discipline o aree disciplinari che ne necessitano e per cui ci sia un numero congruo di alunni. Resta ferma la possibilità di usufruire dello sportello didattico anche come strumento di recupero.

22. Le attività di sostegno e recupero sono parte integrante del processo valutativo dello studente. Gli interventi di recupero sono condivisi dai docenti in sede di Consiglio di classe in ordine alle concrete situazioni di difficoltà evidenziate. Il coinvolgimento di tutti i docenti favorisce l'attivazione di **interventi differenziati capaci di rispondere alle esigenze formative di ogni singolo allievo**.

23. Gli interventi di recupero sono previsti annualmente nel **calendario dal Collegio Docenti**.

24. A fronte di prove negative l'insegnante può offrire all'allievo, a tempo debito, **l'occasione di recupero**.

Dopo la valutazione trimestrale si organizza una verifica di recupero istituzionalizzata relativa alle discipline con valutazioni negative. **La valutazione positiva del recupero** del trimestre sostituisce la precedente valutazione. Se tale recupero risulta negativo, si organizza un'altra verifica di recupero sui contenuti del trimestre solo se il pentamestre è globalmente positivo. In caso di risultato negativo di questo secondo recupero, l'allievo dovrà integrare, entro settembre, i contenuti del trimestre ancora lacunosi attraverso una integrazione valutata all'inizio dell'anno scolastico successivo senza attribuzione del debito formativo (cfr. n. 31). Qualora la valutazione complessiva del pentamestre non sia sufficiente (indipendentemente dalla valutazione ottenuta nel trimestre), il Consiglio di classe può attribuire il debito formativo.

25. A seguito della valutazione del trimestre (seconda settimana di gennaio) i Consigli di classe possono predisporre, a seconda dei casi, diverse **modalità di recupero**:

- a) corso di recupero con sospensione temporanea della normale attività didattica;
- b) recupero senza intervento didattico aggiuntivo: in questo caso il Consiglio di classe ritiene che l'allievo possa raggiungere autonomamente (con studio personale) gli obiettivi didattici;
- c) Intervento di recupero in orario pomeridiano sotto forma di "sportello", frequentato con assiduità.

F. Criteri e procedure relativi allo scrutinio finale

26. Il voto finale dell'anno scolastico esprime la **preparazione complessiva**, con riguardo a tutte le componenti o variabili in gioco del processo di insegnamento e apprendimento, come specificate ai numeri 5 e 6.

27. In sede di scrutinio finale i voti si assegnano **su proposta dei singoli insegnanti** in base a un giudizio desunto da un congruo numero di verifiche orali, scritte, grafiche, pratiche, corrette e valutate, riferite in particolare al pentamestre. Se non si ha dissenso, i voti in tal modo proposti si intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono approvate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente (art. 79, R.D. n. 653/1925). Pertanto, in fase di giudizio finale dell'anno scolastico, i singoli docenti **superano la media aritmetica delle valutazioni e la settorialità della valutazione riferita alle proprie discipline** per ricercare il confronto con i colleghi, valutare con essi le informazioni raccolte e attenersi alla decisione deliberata collegialmente.

28. Gli insegnanti sono tenuti a **mantenere il segreto professionale** intorno ai contenuti della discussione che si svolge in sede di scrutinio.

29. Sulla base di quanto premesso e dei criteri esplicitati nei punti precedenti, lo scrutinio ha uno dei seguenti esiti:

- la promozione alla classe successiva nei casi di valutazione positiva in tutte le discipline;
- la sospensione di giudizio nel caso in cui la preparazione dello studente risulti carente in una o più discipline (massimo tre). In questo caso il Consiglio di classe provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a disporre le attività di recupero, se ritiene che l'alunno abbia la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate mediante lo studio personale svolto autonomamente e/o attraverso la frequenza ad appositi interventi di recupero;
- la non ammissione alla classe successiva in presenza di più di tre valutazioni insufficienti, tali da non consentire il conseguimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico; la non ammissione è altresì deliberata in caso di assenze superiori al 25% del monte ore annuo personalizzato, (salva presenza di deroga definita dal Collegio Docenti),
 Secondo la normativa vigente non saranno comunque ammessi alla classe successiva gli studenti con una valutazione sul comportamento inferiore a 6/10.

30. Nel caso in cui le lacune finali in alcune discipline siano parziali, fatto salvo il raggiungimento degli obiettivi minimi, il Consiglio di classe può decidere di assegnare **"integrazioni"**, cioè parti di programma / abilità / competenze da consolidare. Esse saranno comunicate alle famiglie e possono anche prevedere una verifica, a inizio dell'anno successivo, nei tempi e con le modalità decise dai singoli insegnanti.

31. I Docenti consegnano alle famiglie degli allievi ai quali il Consiglio di classe ha sospeso il giudizio le schede valutative e le indicazioni relative ai debiti e/o alle integrazioni. Ai sensi dell'art. 7.3 della OM 92, il Consiglio di classe può ritenere che l'alunno abbia la possibilità di recuperare le lacune mediante lo studio personale autonomo.

32. Nei giorni successivi all'affissione all'albo degli esiti, viene reso pubblico il **calendario** con i tempi e le modalità dei corsi di **recupero proposti dalla scuola**.

33. Gli interventi di recupero si svolgeranno indicativamente **nella terza e quarta settimana di giugno**. Le famiglie, mediante riscontro scritto, esprimono l'adesione o la non adesione alle iniziative, fermo restando per l'alunno l'obbligo di sottoporsi alle prove di verifica di accertamento che si svolgeranno prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.

34. Le **operazioni di accertamento** saranno condotte dai docenti delle discipline interessate (O.M. 92, art 8.2). Tali verifiche si svolgono con le medesime modalità utilizzate durante l'anno scolastico.

35. Il Consiglio di Classe, in sede di **integrazione dello scrutinio finale**, prende atto del percorso seguito alla sospensione del giudizio, per deliberare l'ammissione o la non ammissione dell'alunno alla classe successiva. In particolare il Consiglio di Classe delibererà l'ammissione alla classe successiva "alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai commi precedenti, e sulla base di una **valutazione complessiva** dello studente".

Il Consiglio di Classe dichiara lo studente:

- **ammesso** alla classe successiva se la valutazione del percorso e delle verifiche relativi alle discipline evidenziano il superamento delle lacune.
 In caso di **valutazioni non completamente positive**, il Consiglio di Classe procederà alla risoluzione della sospensione di giudizio tenendo presente i seguenti criteri:
 - la preparazione complessiva raggiunta
 - l'impegno dimostrato nell'attività di recupero (se frequentata in ambito scolastico)
 - i progressi registrati in riferimento alla situazione riscontrata in sede di scrutinio finale nel mese di giugno
 - la serietà nell'applicazione personale, unita ad un graduale miglioramento nel recupero dei contenuti



IMA Bonvesin

ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE delle Salesiane di Don Bosco

Via Bonvesin de la Riva 12-20129 MILANO

Tel. 02 7015121 - Fax 02 70151255

segreteria@scuolabonvesin.it - www.scuolabonvesin.it

- la possibilità di frequentare il percorso disciplinare della classe successiva in modo adeguato e rispondente agli obiettivi formativi e di contenuto propri della disciplina interessata
- **non ammesso** alla classe successiva qualora lo studente, nonostante l'attività di recupero svolta, non abbia acquisito i contenuti e raggiunto gli obiettivi formativi che possano garantirgli il proseguimento del percorso di studi in modo coerente e proficuo.

36. Scrutini finali delle classi quinte. **L'ammissione all'esame di Stato** è deliberata per coloro che nello scrutinio finale conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame (DPR n. 122, art. 6 del 22.06.09).

In situazione di alunni che, in una o più discipline, non abbiano raggiunto una piena sufficienza, a fronte di costante impegno di studio, di una preparazione globalmente sufficiente e di voto di comportamento non inferiore a 8 decimi, il Consiglio di classe può ritenere che le lacune settoriali non compromettano la preparazione complessiva per affrontare positivamente l'esame e il successivo percorso universitario nell'indirizzo individuato.

Pertanto il Collegio Docenti è chiaramente orientato a non pregiudicare l'ammissione all'esame conclusivo, formalizzando a Verbale l' "arrotondamento" effettuato, mediante la seguente dicitura: il Consiglio decide di valutare "sex" la/e materia/e di (...) perché nel corso dell'anno lo studente ha dimostrato un impegno e un comportamento adeguati.

In base all'Ordinanza Ministeriale concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti (prot. AOOGABMI Registro Decreti R00000011 del 16.05.2020) il Consiglio di Classe ha proceduto alla valutazione descritta al precedente n° 27 tenendo conto della attività didattica effettivamente svolta sia nel periodo di presenza a scuola che a distanza. Per gli allievi che hanno avuto una valutazione inferiore a sei decimi in almeno una disciplina è stato redatto il Piano di apprendimento individualizzato che per ciascuna disciplina indica gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi obiettivi di apprendimento.

A seguito delle attività di sostegno per l'attuazione dei Piani di integrazione degli apprendimenti svolte a settembre, come previsto dall'Ordinanza Ministeriale, si delineano le seguenti modalità di integrazione del credito scolastico e di accertamento dei PA.

Nel mese di SETTEMBRE 2020 i docenti potranno facoltativamente già valutare, tramite i test d'ingresso e/o la correzione individualizzata dei compiti delle vacanze e/o la correzione dei lavori aggiuntivi eventualmente assegnati agli studenti con attribuzione di PAI, e registrare il voto se risulta positivo. Questa prima, facoltativa, occasione di recupero potrebbe valere specialmente per quegli studenti con una singola disciplina insufficiente, che più facilmente avranno potuto colmare le lacune nel lavoro estivo.

- Nei Consigli di Classe del mese di OTTOBRE, dopo aver analizzato le situazioni didattiche dei singoli studenti, si potrebbe pianificare per ognuno di loro un programma individualizzato per il recupero delle insufficienze rimanenti, stabilendo una prima scadenza entro il mese di DICEMBRE e una seconda scadenza entro il mese di FEBBRAIO, più un'eventuale terza scadenza entro il mese di MARZO, quest'ultima per gli studenti che hanno riportato quattro o più discipline nel proprio PAI.

- Ogni volta che un docente effettuerà una prova (eccezion fatta per il mese di settembre, di cui sopra) oppure assegnerà un lavoro oppure una serie di lavori (cadenzati e concordati con lo studente) al fine di verificare l'eventuale avvenuto recupero, potrebbe registrare il voto, sia positivo che negativo, (esterno alla media dell'anno scolastico 2020-2021) con la dicitura "PAI 19-20". Qualora si tratti di una serie di lavori, il voto sarà unico e globale. Qualora si tratti di un test d'ingresso (con valutazione positiva) o di una qualunque altra prova con doppia valenza (cioè che contribuisce anche alla media 2020-2021), il docente registrerà due volte il voto, in modo da tracciare chiaramente il percorso di recupero del PAI offerto allo studente.

- La tracciabilità del percorso di recupero del PAI potrà facoltativamente partire già dal mese di SETTEMBRE, ma dovrà necessariamente avere inizio entro il mese di DICEMBRE, almeno per una delle discipline insufficienti, in base agli accordi presi ad ottobre nei Consigli di Classe.

G. Criteri per la valutazione del comportamento degli studenti

37. Tenuto conto dei riferimenti legislativi, in particolare della prospettiva introdotta dall'articolo 2 della Legge n.169/2008, la **valutazione del comportamento degli studenti assume una rilevanza educativa di primo**

piano. Il Consiglio di classe valuta il comportamento degli studenti attribuendo un voto espresso in decimi che va considerato come l'esito del processo educativo di accompagnamento e di attenzione alla crescita integrale di ogni allievo.

38. La valutazione del comportamento, espressa in decimi, è unica e si assegna in base ad un **giudizio complessivo e condiviso sul comportamento dello studente** in classe e fuori dalla classe, sulla frequenza scolastica, salvo il caso di assenze debitamente motivate e documentate, sulla applicazione nel lavoro didattico e sulla diligenza nell'assolvere i propri compiti.

39. La valutazione del comportamento degli allievi deve essere coerente con lo stile preventivo del sistema educativo di don Bosco. A questo riguardo la valutazione di 10/10 è da considerarsi obiettivo formativo realistico proposto e auspicato per ogni allievo fin dal trimestre.

Il Sistema Preventivo attribuisce grande valore al dialogo educativo come possibilità di comprensione e di miglioramento di sé.

Una valutazione del comportamento uguale o inferiore a 7/10 deve sempre essere compresa e interpretata nell'ottica del Sistema Preventivo sia dallo studente, sia dalla famiglia.

Il rapporto personale della scuola con lo studente e con la famiglia, debitamente avvisata nel corso del trimestre/pentamestre, è una condizione indispensabile per iniziare un processo condiviso e ragionevole di correzione del comportamento. Nel caso di reiterate azioni inadeguate il Consiglio di classe può mettere in atto la formulazione del Contratto formativo *ad personam*, sia attraverso il Coordinatore di classe che attraverso il Coordinatore attività educative e didattiche, che dovrebbe portare ad una condivisione del processo educativo fino al miglioramento.

40. Il voto di comportamento è attribuito dal Consiglio di Classe in sede di valutazione periodica. L'osservazione e la valutazione vengono espresse in livelli e contribuiscono alla valutazione disciplinare, secondo i seguenti criteri:

Partecipazione	Impegno nello studio	Rispetto del regolamento
a. assidua e propositiva b. generalmente attiva c. poco attiva / sporadica d. disordinata / non collaborativa	a. personale ed efficace b. costante c. discontinuo / selettivo d. carente	a. scrupoloso b. complessivamente adeguato c. parziale d. scarso

Il voto di condotta viene attribuito dal Consiglio di classe in un unico voto in decimi in base ai seguenti criteri:

- Rispetto del regolamento, incluse le nuove norme covid, e del Patto educativo
- Relazione con docenti, compagni, personale della scuola; rispetto degli strumenti e sussidi della scuola
- Frequenza
- Puntualità alle lezioni, ai tempi stabiliti e alla consegna dei lavori assegnati
- Impegno nello studio

10	- Assunzione collaborativa del Regolamento e del Patto educativo - atteggiamento costruttivo e collaborativo (con personale scolastico, docenti, compagni) e rispettoso del lavoro degli altri e di materiale, sussidi, arredi della scuola - frequenza assidua e diligente - puntualità responsabile ad orari, scadenze e impegni - impegno personale ed efficace nel lavoro scolastico - nessun provvedimento disciplinare.
9	- Rispetto scrupoloso del Regolamento e del Patto educativo ed applicazione spesso efficace - atteggiamento collaborativo con personale scolastico, docenti, compagni, rispettoso del lavoro degli altri e di materiale, sussidi, arredi della scuola - frequenza assidua - puntualità ad orari, scadenze e impegni - costante impegno, personale, nel lavoro scolastico - nessun provvedimento disciplinare.



8	- Complessivo rispetto del Regolamento e del Patto educativo - atteggiamento complessivamente rispettoso dei ruoli del personale scolastico e docente, dei compagni, del lavoro degli altri e di materiale, sussidi, arredi della scuola - frequenza tendenzialmente regolare - generale puntualità ad orari, scadenze e impegni (qualche occasionale richiamo verbale o segnalazione di ritardi) - impegno non sempre costante nel lavoro scolastico.
7	- Rispetto parziale delle regole e del Patto educativo, segnalato con annotazioni scritte sul Registro di classe e/o allontanamento dalla lezione con annotazione sul Registro di classe - ammonizione scritta con annotazione sul Registro e successiva comunicazione alla famiglia per risposte arroganti e irrispettose ai docenti e/o azioni di disturbo a danni di compagni (e/o ambienti) nel corso delle lezioni - ricorrenti ritardi anche nei cambi di ora e dopo l'intervallo, frequenza tendenzialmente regolare, ma scarsamente collaborativa, oppure frequenti uscite anticipate ed entrate posticipate e/o assenze in corrispondenza a prove di verifica; richieste di uscite frequenti nel corso delle lezioni - scarso rispetto della puntualità nel lavoro personale e di gruppo - impegno selettivo o discontinuo, con profitto disomogeneo e con valutazioni tendenzialmente autoreferenziali.
6	- Scarsa consapevolezza e mancato rispetto del Regolamento e del Patto educativo (ripetuti episodi di scarso rispetto nei confronti degli altri o delle attrezzature e dei beni; rapporti problematici o conflittuali con compagni o docenti tali da comportare anche la sospensione dalle lezioni per un periodo da 1 a 15 giorni) - rispetto scarso (uso di modi arroganti, linguaggio inappropriato, abbigliamento provocatorio, ecc.) nei riguardi di personale scolastico, docenti, compagni, del lavoro altrui e di materiale, sussidi, arredi della scuola - ricorrenti ritardi anche nei cambi di ora e dopo l'intervallo, frequenza connotata da uscite anticipate o entrate posticipate frequenti in corrispondenza a prove di verifica; uscite di classe senza permesso dell'insegnante - frequente disattenzione e inadempienza alle scadenze e agli impegni - profitto scolastico con impegno selettivo; lavoro solo parziale e negligente.
5	- Mancanze frequenti al Regolamento e al Patto educativo (ripetute iniziative di disturbo in classe e verso le persone, tali da coinvolgere anche i compagni, compromettendo l'attività didattica ordinaria); rapporti problematici o conflittuali che hanno comportato anche la sospensione dalle lezioni per un periodo da 1 a 15 giorni; mancato rispetto del Regolamento e del Patto educativo - grave mancanza di rispetto del personale scolastico, docenti, compagni, del lavoro degli altri e di materiale, sussidi, arredi della scuola, con danni materiali - frequenza connotata da uscite anticipate o entrate posticipate frequenti; uscite di classe senza permesso dell'insegnante e successivamente ingiustificate - ricorrenti ritardi anche nei cambi di ora e dopo l'intervallo, oltre che mancata consegna dei lavori secondo le scadenze o rifiuto dell'aiuto e di un cammino di miglioramento - impegno personale demotivato e carente, con influsso negativo nel gruppo classe.

Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti **dieci, nove e otto**. Il **sette e il sei** sono considerate valutazioni negative alle quali va posta grande attenzione. Vengono attribuite quando ci sono stati provvedimenti disciplinari.

Il **cinque** è una valutazione che **non ammette alla classe successiva**.

La valutazione del comportamento uguale o inferiore a sei è da considerarsi misura grave tale da mettere in seria discussione il proseguimento della relazione educativa. A norma dell'articolo 2 della Legge n. 169/2008 "la valutazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore ai sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'Esame conclusivo del ciclo."

41. La valutazione del comportamento, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe sulla base dei criteri stabiliti nel presente documento, **concorre alla valutazione complessiva dello studente** in quanto rientra nella determinazione della media dei voti ai fini sia dell'ammissione all'Esame di Stato per gli allievi dell'ultimo anno di corso, sia della definizione del credito scolastico per gli allievi degli ultimi tre anni di corso. Per le stesse ragioni la valutazione del comportamento rientra nella determinazione della media dei voti per tutte le altre finalità previste dalla normativa, fatta salva esplicita e diversa disposizione in merito.

H. Criteri per l'attribuzione del Credito Scolastico e Formativo

42. Il **credito scolastico** è un **punteggio** che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II grado e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali per determinare il voto finale dell'esame di maturità.

E' possibile integrare i crediti scolastici con i **crediti formativi**, attribuiti a seguito di **attività extrascolastiche** svolte in differenti ambiti (ad esempio corsi di lingua, informatica, musica, attività sportive, altro); in questo caso la validità dell'attestato e l'attribuzione del punteggio sono stabiliti dal Consiglio di classe, il quale procede alla valutazione dei crediti formativi sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli di Classe, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. Il riconoscimento dei crediti formativi viene riportato sul certificato allegato al diploma.

Per l'attribuzione del credito scolastico ci si attiene alla seguente tabella Ministeriale

Tabella A allegata all'art. 15 del D.LGS. 62/2017

(sostituisce la tabella allegata al D.M. n° 99 del 16/12/2009)

Credito Scolastico - Candidati interni

Media dei voti	Fasce di credito (Punti)		
	III anno	IV anno	V anno
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

In caso di media inferiore al 6 nell'anno scolastico 2019-20, per il III e IV anno, è stato attribuito il punteggio di 6 come previsto dall' OM 10 citata. Per tutti gli studenti con Piano di apprendimento individualizzato sarà possibile integrare il Credito scolastico attribuito nel presente anno scolastico con le modalità indicate al punto 36 del presente documento.

Per l'attribuzione del punteggio all'interno delle bande di oscillazione indicate il Collegio Docenti delibera i seguenti criteri:

- A. se il decimale della media dei voti è uguale o maggiore di 5 e se il voto di condotta è uguale o maggiore di 8 verrà sempre attribuito il punteggio più alto della banda di oscillazione;
- B. se il decimale della media dei voti è minore di 5 si assegnerà il punteggio massimo della banda di oscillazione in presenza di due su tre dei seguenti criteri:
 1. voto di condotta uguale o maggiore di 9
 2. giudizio di religione uguale o maggiore di "Distinto"
 3. certificazioni interne o esterne alla scuola presentate dagli alunni entro il 30 maggio dell'anno in corso al fine di ottenere crediti formativi. Per quanto riguarda le certificazioni esterne, saranno ritenute valide dal Consiglio di Classe solo quelle che presentano alto livello e/o sistematicità. Le certificazioni interne devono raggiungere almeno 20 ore complessive, ottenute anche dalla presenza a diverse attività proposte dalla scuola.
- C. Nel caso di promozione a settembre a maggioranza, sarà sempre attribuito il punteggio più basso della banda di oscillazione indipendentemente dalla presenza dei criteri A e B.



IMA Bonvesin

ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE delle Salesiane di Don Bosco

Via Bonvesin de la Riva 12-20129 MILANO

Tel. 02 7015121 - Fax 02 70151255

segreteria@scuolabonvesin.it - www.scuolabonvesin.it

- D. Agli alunni ammessi all'esame di stato a maggioranza, per i quali il Consiglio di Classe ha deliberato di valutare "sex" le materie di (.....) perché nel corso dell'anno lo studente ha dimostrato un impegno e un comportamento adeguati, verrà sempre attribuito il punteggio più basso della banda di oscillazione.

Aggiornato il 30/10/2020